

## **PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI**

**L'11 settembre 1998 la Comunità ha firmato la Convenzione di Rotterdam concernente la** procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC). Nel contempo è stata definita una procedura provvisoria PIC basata sul testo della Convenzione.

L'assenso preliminare in conoscenza di causa o PIC si basa sul principio secondo il quale le esportazioni di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella C.E.E ,a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente, NON possono essere effettuate senza relativa autorizzazione, nei casi in cui questa sia prescritta, ovvero in contrasto con la decisione dell'autorità nazionale designata del paese di importazione.

La Comunità, in considerazione di quanto contenuto nella suddetta Convenzione ed intendendo adottare misure ancor più rigorose, ha deliberato in merito **con Regolamento (CE) n. 304/2003 del 28 gennaio 2003, modificato con Reg.to (CE) n. 1213/2003 e da ultimo con Reg.to (CE) n. 775/2004.**

In esso anzitutto troviamo i prodotti chimici (pesticidi o ad uso industriale) che nella C.E.E. risultano vietati (= atti normativi comunitari ne vietano qualsiasi impiego) o soggetti a rigorose restrizioni (= il loro utilizzo è ammesso in casi particolari).

Gli stessi prodotti (così come i preparati che li contengono e per i quali sussista l'obbligo di etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale), ai fini dell'esportazione vengono suddivisi in 3 gruppi riportati nell'Allegato I del Regolamento:

- L'esportazione dei prodotti indicati nella parte 1 dell'allegato I deve essere preventivamente notificata: alla prima esportazione, l'esportatore deve darne comunicazione all'autorità designata dello stato membro (per l'Italia : 1. Per i PESTICIDI: Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Uff. XIV Ministero Sanità - 00144 Roma, Piazza Marconi 25 – Rif.to: Dott.ssa Elvira CECERE fax.:06.59943217 tel.: 06.59943566; 2. Per i PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI, Dipartimento Prevenzione, Uff. X, Ministero Sanità – Roma 00144 – Via della Sierra Nevada 60 – Rif.to: Dott. Giuseppe BATTAGLINO Fax 06.59944249 tel.: 06.59944209) non più tardi di 30 gg. prima dell'esportazione, con tutte le informazioni di cui all'allegato III del Reg.to. La

**Centro Assistenza Doganale  
Studio Michelucci srl**

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia  
tel. 030 318070 – 030 3737011  
fax 030 2410290  
web: [www.cadmichelucci.it](http://www.cadmichelucci.it)  
e-mail: [info@cadmichelucci.it](mailto:info@cadmichelucci.it)  
C.f. – P. iva 03330190178

stessa notifica dovrà essere data da parte dello stesso esportatore alla prima esportazione del medesimo prodotto per ogni anno civile successivo.

Tra i prodotti soggetti a “notifica all’esportazione” figurano anche quelli di cui al II gruppo ed alcuni di cui al III gruppo, per i quali non sia stato ancora espresso il consenso o il divieto all’importazione o semplicemente detto consenso o diniego non sia stato ancora divulgato dalla Commissione.

Decade l’obbligo di notifica qualora l’autorità competente del paese importatore ne disponga l’esonero.

- Appartengono al II gruppo indicati nella parte 2 dell’allegato I i prodotti ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC. Per detti prodotti, oltre alla notifica di cui al punto precedente, è prevista la trasmissione di “notifica di un prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni nella CEE” da parte della Commissione al Segretariato della Convenzione;
- Appartengono al III gruppo indicati nella parte 3 dell’allegato I i prodotti assoggettati alla procedura di notifica PIC ai sensi della Convenzione di Rotterdam, per i quali cioè è d’obbligo disporre del consenso ed adempiere alle condizioni imposte da parte del paese importatore prima di procedere all’esportazione.

La Commissione conserva nella propria base dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni e le tiene a disposizione del pubblico tramite internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia richiesta. Per le informazioni del caso si consulti il sito [www.pic.int](http://www.pic.int) .

#### Il Regolamento (CE) n. 304/2003 INOLTRE

##### Stabilisce che:

- Gli articoli contenenti prodotti chimici in forma reattiva elencati nelle parti 2 o 3 dell’allegato 1 sono soggetti alla “ notifica all’esportazione” già prevista per i prodotti chimici della parte 1 dell’allegato.
- Non è consentita l’esportazione dei prodotti chimici e degli articoli elencati nell’allegato V del Regolamento
  - o introduce norme relative al transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura PIC;
  - o richiama gli obblighi inerenti imballaggio ed etichettatura.

**Centro Assistenza Doganale**  
**Studio Michelucci srl**

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia  
tel. 030 318070 – 030 3737011  
fax 030 2410290  
web: [www.cadmichelucci.it](http://www.cadmichelucci.it)  
e-mail: [info@cadmichelucci.it](mailto:info@cadmichelucci.it)  
C.f. – P. iva 03330190178